

## PROVINCIA di PIACENZA

### ***Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza***

L'anno duemila..... il giorno ..... del mese di ..... in ..... , in Corso Garibaldi n. 50, nella sede della Provincia di Piacenza, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

#### **TRA**

Il . Sig. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica in Piacenza in Corso Garibaldi, 50 nella sua qualità di Presidente della Provincia di Piacenza (C.F.: 00233540335), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **E**

il Sig. ...., nato a ..... il ..... e domiciliato per la carica di..... alla via....., nella sua qualità di Sindaco/Presidente dell'Unione del.....Comune/Unione di .....(C.F.:.....), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di .....n° ..... del .....

#### **PREMESSO CHE**

- il comma 88 dell'art.1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, che prevede *"la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- che l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza.
- il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevede che *"i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma"*;
- che l'art. 30 c. 1 del T.U.E.L. prevede che *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica

- pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;
- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
  - tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
  - la costituzione di una centrale unica di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

**CONSIDERATO CHE** il Consiglio Provinciale con propria deliberazione n. ... del ....., esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, nonché lo schema di convenzione da stipulare con gli Enti aderenti;

**CONSIDERATO CHE** il Comune/Unione di ..... con proprio atto di Consiglio n° ..... del..... ha espresso la volontà di aderire alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Piacenza, in attuazione degli atti approvati dagli organi della stessa,

**Tutto quanto sopra premesso,**

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **ART. 1 – Premessa**

**1.1.** Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**1.2.** Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

### **ART. 2 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza**

**2.1.** Il Comune/Unione di .....(di seguito, per brevità, Ente aderente) aderisce con la sottoscrizione della presente convenzione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza (di seguito, per brevità, CUC) conferendo le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di forniture e servizi a far data dal 1.1.2015 e, relativamente alle procedure di affidamento di lavori pubblici, a far data dal 1.7.2015.

**2.2.** La CUC è costituita presso la Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, 50 Piacenza, individuata nel Servizio .....

Sono di competenza della CUC, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- di lavori, fatta salva la possibilità, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti

da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (INTERCENT-ER) indipendentemente dalla fascia demografica.

**2.3** L'Ente aderente INTENDE/NON INTENDE (*solo i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono esercitare l'opzione*) affidare alla **CUC** anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal Legislatore. Per tali procedure la CUC potrà in via residuale fare ricorso dell'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi istituito presso la Provincia di Piacenza.

**2.4** Per l'utilizzo degli strumenti di *e-procurement* (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP e INTERCENT-ER), la CUC si rende disponibile a fornire la necessaria consulenza e supporto tecnico giuridico.

### **ART. 3 – Attività di competenza dell'Ente/Unione aderente**

**3.1** E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente.

**3.2** L'Ente aderente trasmette alla CUC entro il 15 gennaio di ogni anno il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni, se del caso, potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.

**3.3** Competono all'Ente/Unione aderente le seguenti attività che verranno espletate con il supporto della CUC:

- a) la nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 (RUP),
- b) l'acquisizione del CUP;
- c) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);
- d) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture);
- e) la determinazione a contrattare con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- f) la formalizzazione degli impegni giuridici di spesa per il rimborso alla CUC delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e compensi per eventuali membri esterni;
- g) l'individuazione dei soggetti da nominare quali membri esperti della commissione aggiudicatrice o commissione di gara (determinandone il compenso) ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della CUC;
- h) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 163/2006 (trasparenza, rotazione, pubblicità ecc.);
- i) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- l) la comunicazione di cui al comma 5 lettera a) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai fini della decorrenza dello stand still);
- m) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla Legge 190/2012;
- n) la stipula dei contratti e la gestione dell'esecuzione contrattuale, ivi compresa la comunicazione di cui al comma 5 lettera b-ter) dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto) e la comunicazione alla Prefettura dei dati e informazioni relativi all'esecuzione contrattuale.

**3.4** L'Ente aderente inserisce negli atti contrattuali, qualora si presentino i presupposti, le clausole

imposte dal Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

- 3.5** Compete inoltre all'Ente aderente la fase "a valle", relativa all'esecuzione e gestione del contratto:
- a) stipula del contratto,
  - b) consegna,
  - c) collaudo,
  - d) contabilità,
  - e) pagamenti corrispettivi,
  - f) obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dall'art.10, comma 1 lett.s) del D.P.R. n. 207/2010 – di seguito "Regolamento attuativo" e art.7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 – di seguito "Codice")
  - g) il versamento sul c/c corrente della Provincia della quota attinente le spese di gestione della CUC, come calcolata al successivo art. 6.
- 3.6.** Gli Enti aderenti, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel Codice.
- 3.7** Gli Enti aderenti comunicano con la CUC esclusivamente tramite il proprio RUP, *Responsabile Unico del Procedimento*, designato.
- 3.8** Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, l'Ente aderente procede a prendere contatti con la CUC per una collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:
- a. l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
  - b. la redazione del capitolato speciale di appalto;
  - c. la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
  - d. l'individuazione del criterio di aggiudicazione;
  - e. la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - f. la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni, contributo ANAC ed oneri di legge) inserendolo nel quadro economico dell'intervento;
  - g. lo schema di contratto.
- 3.9** Conclusa la fase di definizione dell'appalto, l'Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette:
- a. la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
  - b. il provvedimento di approvazione del progetto;
  - c. l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti spettante all'ufficio di supporto al RUP – Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori;
  - d. l'indicazione del nominativo del dipendente dell'Ente aderente che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara;
  - e. l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati.
- Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 4 - Attività di competenza della CUC**

**4.1** La Centrale Unica di Committenza Provinciale procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente. La CUC attiverà la procedura di gara entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione elencata al precedente paragrafo 3.9 fatti salvi casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'ente aderente.

**4.2** La CUC, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto della normativa vigente, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati dell'Ente aderente e procede a:

- a. eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al RUP del Comune entro 10 gg dal ricevimento della stessa; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
- b. richiedere il CIG (codice identificativo gara) attraverso il soggetto nominato Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento;
- c. attraverso il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, creare la gara nel sistema AVCPass definendo i requisiti;
- d. richiedere il preventivo di spesa per la pubblicazione dei bandi, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge;
- e. pubblicare il bando sul sito della CUC, sul sito dell'Ente aderente e sui siti istituzionali previsti per legge;
- f. mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico – progettuali occorrenti per la gara e assicurare le necessarie informazioni amministrative mediante pubblicazione sul sito della CUC della documentazione fornita in formato elettronico dall'Ente/Unione aderente;
- g. fornire chiarimenti in merito alla procedura di appalto sia in risposta di quesiti da parte di operatori economici sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sul proprio sito;
- h. nominare la Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente, nel caso d'ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i. informare costantemente l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- l. verificare, con il supporto del RUP ove necessario, la congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;
- m. redigere i verbali di gara;
- n. provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara;
- o. predisporre, entro 5 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, la bozza del documento di aggiudicazione definitiva che dovrà essere adottata dall'Ente aderente;
- p. effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento e i suoi delegati;
- q. curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- r. attraverso il responsabile del Procedimento per la fase di affidamento formare e trasmettere le comunicazioni e notizie all'ANAC, come previsto dall'art.10, comma 1, lett.s), del Regolamento e art. 7, comma 8, del Codice fino alla fase di inizio lavori;
- s. provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'ANAC nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa Autorità.

**4.3** Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (*stabilire la data per la gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui agli artt. 48 e 38 del d. lgs. 163/2006, ammissione ed esclusioni di*

*partecipanti, ecc)* è di competenza della CUC.

**4.4** Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della CUC e\o Albo Pretorio della Provincia e comunicate all'Ente aderente interessato.

## **Art. 5 – Contenzioso**

**5.1** Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattate direttamente dall'Ente/Unione aderente per il quale la procedura di gara è stata espletata, previa relazione scritta a quest'ultimo fornita dalla CUC.

## **ART. 6 – Ripartizione delle spese**

**6.1** L'Ente aderente contribuisce alle spese di gestione delle attività della CUC, provvedendo ad individuarle preventivamente nel proprio bilancio per quanto riguarda la contribuzione di cui al punto successivo e nei quadri economici di progetto per quanto riguarda gli oneri connessi alla gara.

**6.2** Il Comune, per il primo anno di funzionamento della CUC, contribuisce alle spese nella misura di 25 centesimi (€ 0,25) per abitante con riferimento al 31/12/2013, con una soglia minima di € 100 e pertanto corrisponderà alla Provincia la somma di € \_\_\_\_\_ entro il \_\_\_\_\_. Al termine del primo anno di funzionamento della CUC, la Provincia si riserva di rideterminare i criteri di riparto delle spese di funzionamento sulla base dell'esperienza maturata.

## **ART. 7 – Validità**

**7.1.**La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.

**7.2.**La stessa può essere rinnovata, con le medesime formalità, alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.

**7.3** Al termine del 1° anno di vigenza della presente convenzione le parti potranno apportare ogni eventuale modifica determinata da comprovate esigenze manifestatesi nel periodo predetto.

**7.4.**La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, con preavviso di almeno 30 gg. in qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato espresso dall'Ente aderente o dalla Provincia di Piacenza.

**7.5.**In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa il regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

## **ART. 8 – Spese di convenzione**

**8.1.**La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

**8.2.**Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## **ART. 9 – Tutela della privacy**

**9.1** I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gare, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato dalla Provincia di Piacenza, nonché dalla normativa di riferimento.

**9.2** Titolare del trattamento dati è il Dirigente della CUC ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

**ART. 10 – Norme finali**

10.1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra gli Enti aderenti e la CUC avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica che ogni ente comunicherà.

10.2. In caso di contenzioso non risolvibile in forma bonaria tra gli enti aderenti e la CUC il foro competente è quello di Piacenza.

Piacenza, lì \_\_\_\_\_

Per la CUC  
(\_\_\_\_\_)

Per l'ente aderente .....  
Il Sindaco/Presidente  
(.....)